

**STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE**  
**"OFFICINE PAPAGE IMPRESA SOCIALE ETS"**  
**TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E SCOPO**

**ART. 1**

**DENOMINAZIONE**

1.1 E' costituita l'Associazione denominata: **"OFFICINE PAPAGE IMPRESA SOCIALE ETS"**, come tale sottoposta alla disciplina di cui ai DD.LLgs. nn. 112 e 117 entrambi del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii..

1.2 In relazione a quanto disposto nella disciplina transitoria di cui all'art. 33 che segue, la denominazione che precede, contenente l'acronimo ETS, potrà essere utilizzata dalla associazione solo una volta divenuto efficace il presente statuto e comunque non prima dell'iscrizione della associazione presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (condizione prevista dalla legge per l'utilizzo del suddetto acronimo).

**ART. 2**

**SEDE**

2.1 La associazione ha sede in Pomarance (PI), attualmente in Via San Dalmazio n. 18.

In caso di successiva modificazione di tale indirizzo nell'ambito dello stesso Comune, gli amministratori ne depositano apposita dichiarazione presso il registro delle imprese.

2.2 La decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie e di trasferire la sede sociale nel territorio nazionale compete al Consiglio Direttivo.

**ART. 3**

**DURATA**

3.1 L'Associazione ha durata indeterminata.

**ART. 4**

**OGGETTO - FINALITA'**

4.1 La associazione esercita in via stabile e principale un'attività di impresa di interesse generale sull'intero territorio nazionale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività.

4.2 La associazione ha per oggetto:

A) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;


B) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura;

C) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;

D) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

E) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;

F) ricerca scientifica di particolare interesse sociale.



Pardini  
Lana

4.3 L'Associazione, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, organizza e realizza le seguenti attività, che potranno essere attivate anche in collaborazione con altri Soggetti Pubblici e Privati:

- ideare e produrre spettacoli ed eventi culturali di tipo pluralistico nei settori del teatro, della musica e delle arti in genere, con particolare riferimento alle modalità espressive connesse alle tematiche contemporanee;
- programmare stagioni, festival, rassegne, attività convegnistiche ed espositive ed altre manifestazioni per l'aggregazione sociale e culturale nei settori delle arti e della comunicazione;
- gestire progetti finalizzati alla formazione del pubblico e degli operatori della cultura e dello spettacolo;
- valorizzare e tutelare il patrimonio monumentale, storico e culturale dei territori;
- erogare servizi, collaborazioni e consulenze in ambito culturale;
- gestire luoghi di spettacolo;
- promuovere la crescita di un turismo di qualità, sostenibile e responsabile;
- organizzare manifestazioni, convegni, mostre, seminari, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti e/o documenti, nonché ogni altra iniziativa idonea a favorire la realizzazione dell'oggetto sociale.

4.4 Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Associazione potrà tra l'altro:

- realizzare attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, e ciò anche in forma organizzata e continuativa anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore ed in conformità a quanto prescritto dall'art. 7 del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 - Codice del terzo Settore;
- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Associazione;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti ovvero a qualsiasi titolo detenuti;
- stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività;
- partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Associazione medesima; la Associazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- concedere, se considerato opportuno e utile per il raggiungimento degli scopi della Associazione, fidejussioni, avalli, cauzioni e garanzie, anche a favore di fondazioni, associazioni, cooperative sociali o altri enti che perseguano i medesimi scopi;
- svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

4.5 L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle da ritenersi secondarie e strumentali rispetto alle

attività di interesse generale sopra descritte sub 4.2, in conformità a quanto prescritto dall'art. 6 del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore); spetta al Consiglio Direttivo individuare le attività da ritenersi secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra descritte, i cui ricavi, in ogni caso, devono essere inferiori al 30% (trenta per cento) dei ricavi complessivi dell'Impresa sociale a norma dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 112/2017.

## **TITOLO II - SOCI**

### **ART. 5**

#### **SOCI**

5.1 Possono essere soci dell'Associazione tutti i cittadini, gli enti anche non riconosciuti e le persone giuridiche che ne accettino l'ispirazione generale e le finalità.

5.2 L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, salve dimissioni, recesso o esclusioni o altre legittime forme di scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio.

5.3 I soci possono appartenere alle seguenti categorie:

A) Soci ordinari, che partecipano alla vita associativa in tutte le sue forme ed hanno voto deliberativo;

B) Soci onorari, nominati dal Consiglio Direttivo alla luce di particolari benemeritenze; non sono tenuti a versare alcuna quota e non hanno obbligo di partecipazione alle assemblee; non hanno diritto di voto.

### **ART. 6**

#### **DIRITTI DI PARTECIPAZIONE**

6.1 L'adesione all'Associazione quale socio ordinario comporta per l'associato il diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

6.2 Tutti i soci ordinari hanno diritto di partecipazione alle varie istanze direttive dell'Associazione, ma per partecipare alle votazioni debbono aver compiuto il diciottesimo anno di età. I soci inferiori al diciottesimo anno di età devono avere l'autorizzazione del genitore che esercita la potestà; questi, pur non essendo responsabili delle scelte, dei programmi, delle attività associative e dei loro esiti, hanno diritto ad un voto consultivo e non deliberativo. La partecipazione dei soci alle elaborazioni dei programmi e delle attività sarà una costante insostituibile per tutto il lavoro del sodalizio, quale fondamentale metodo associativo, teso ad aumentare continuamente la partecipazione e la democrazia interna e la precipua caratterizzazione dell'associazione nella realtà sociale esterna.

### **ART. 7**

#### **MODALITÀ DI AMMISSIONE DEI NUOVI SOCI**


7.1 Per essere ammessi a socio, è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo, con l'osservanza delle seguenti modalità e indicazioni:

A) indicare nome e cognome o denominazione, luogo e data di nascita o data di costituzione, professione, residenza o sede, codice fiscale o partita iva;

B) dichiarare di accettare e attenersi al presente statuto, ai regolamenti ed alle deliberazioni degli organi sociali.

### **ART. 8**

#### **DELIBERAZIONE DI AMMISSIONE DEI NUOVI SOCI**



Flavia Pardini

8.1 Il Consiglio Direttivo valuta l'assenza di carichi pendenti ed il possesso in capo al richiedente di requisiti di integrità morale ed identità di intenti con le finalità dell'Associazione, delibera sull'ammissione di nuovi soci.

8.2 Il provvedimento di accoglimento o rigetto della domanda dovrà essere comunicato al richiedente e, nel caso di rifiuto, lo stesso dovrà essere motivato.

8.3 In questo ultimo caso l'interessato potrà presentare ricorso sul quale l'Assemblea Ordinaria dovrà pronunciarsi nella successiva seduta.

#### **ART. 9**

##### **RECESSO DEI SOCI**

9.1 Chiunque aderisca all'associazione, può in qualsiasi momento comunicare al Consiglio Direttivo, in forma scritta, la volontà di recedere. Tale recesso avrà efficacia dalla data di convocazione del Consiglio Direttivo.

9.2 Chi recede non ha diritto al rimborso di quanto a qualunque titolo versato all'Associazione, salvo che si tratti di finanziamenti debitamente contabilizzati nel bilancio.

#### **ART. 10**

##### **OBBLIGHI DEI SOCI**

10.1 I soci sono tenuti:

A) al pagamento della quota sociale relativa alla propria categoria di appartenenza, qualora deliberata dall'Assemblea;

B) all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale con quote straordinarie deliberate dall'Assemblea. Dette deliberazioni che dispongono integrazioni di cassa potranno essere adottate soltanto una volta per ciascuno esercizio e l'importo con esse richiamato non potrà essere superiore a tre volte la quota sociale dell'anno nel corso del quale la deliberazione è adottata;

C) alla partecipazione alle attività dell'Associazione.

#### **ART. 11**

##### **ESCLUSIONE DEI SOCI**

11.1 I soci sono esclusi per i seguenti motivi:

A) quando non osservano le disposizioni del presente statuto, dei regolamenti interni validamente adottati e delle deliberazioni prese dagli organi sociali;

B) quando si rendono morosi nel pagamento delle quote sociali deliberate dall'assemblea, se la morosità persiste per 15 giorni successivi alla diffida di pagamento effettuata dal Consiglio Direttivo;

C) quando non partecipano alle attività istituzionali effettuate dall'Associazione su delibera dell'Assemblea per tre volte consecutive e senza produrre alcuna giustificazione;

D) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'associazione.

11.2 Le esclusioni sono deliberate dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri.

11.3 I soci esclusi per morosità potranno essere riammessi pagando una nuova tessera di iscrizione.

11.4 L'esclusione ha effetto immediato alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale dovrà contenere le motivazioni per le quali l'esclusione

sia stata deliberata.

11.5 Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire l'Arbitro di cui all'art. 33 del presente Statuto, oppure, in via alternativa, ricorrere contro il provvedimento nella prima assemblea ordinaria; in tali casi l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino al pronunciamento dell'organo adito.

#### ART. 12

##### AMICI DI OFFICINE PAPAGE

12.1 Possono essere amici di OFFICINE PAPAGE tutti i cittadini e le persone giuridiche che ne accettino l'ispirazione generale e le finalità. L'amico di OFFICINE PAPAGE partecipa alle attività associative, esprime il proprio punto di vista su di esse e suggerisce migliorie e innovazioni ai soci di OFFICINE PAPAGE.

12.2 Per essere ammessi tra gli Amici di OFFICINE PAPAGE, è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo, con l'osservanza delle seguenti modalità e indicazioni:

- indicare nome, cognome;
- dichiarare di accettare e attenersi al presente statuto, ai regolamenti ed alle deliberazioni.

12.3 Il Consiglio Direttivo valutata l'assenza di carichi pendenti ed il possesso in capo al richiedente di requisiti di integrità morale ed identità di intenti con le finalità dell'Associazione, delibera sull'ammissione.

12.4 L'amico di OFFICINE PAPAGE non è socio dell'Associazione ma ne è un sostenitore qualificato ed ha diritto di partecipare quale osservatore alle assemblee della Associazione.

#### ART. 13

##### COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI E DEI DESTINATARI DELLE ATTIVITÀ

13.1 Ai sensi dell'art. 11 del d.lgs 112/2017 verrà predisposto a cura dell'organo amministrativo ed approvato dall'assemblea un apposito regolamento aziendale per disciplinare adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle attività della Associazione.

13.2 In ogni caso i lavoratori e gli utenti, anche tramite loro rappresentanti, potranno partecipare, senza diritto di voto, alle assemblee dei soci convocate per l'approvazione del bilancio annuale e per le deliberazioni relative ai contratti di lavoro dei dipendenti o a tematiche che riguardano o impattano sui lavoratori.

13.3 In caso di superamento da parte della associazione di due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile ridotti della metà, i lavoratori e gli utenti potranno nominare almeno un componente sia dell'organo di amministrazione che dell'organo di controllo ove esso assuma forma di organo pluripersonale.

#### TITOLO III - ORGANI

#### ART. 14

##### ORGANI SOCIALI

14.1 Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli aderenti all'Associazione;
- il Presidente;
- il Consiglio direttivo;



*Fondini*  
*Flavia*

- Il Sindaco.

## **ART. 15**

### **ASSEMBLEA E SUA CONVOCAZIONE**

15.1 Hanno diritto di voto in Assemblea i soci che risultano iscritti da almeno tre giorni nel libro soci.

L'Assemblea dei soci può essere ordinaria e straordinaria.

E' straordinaria quando delibera sulle modifiche del presente statuto, è ordinaria in tutti gli altri casi.

L'assemblea è convocata dal Presidente con annuncio scritto e recapitato a domicilio o con comunicazione telefonica o con email ricevuta dai soci almeno otto giorni prima della data fissata, ed è affisso nei locali dell'associazione. In ogni caso, nella comunicazione devono essere indicate le materie da trattare, il luogo, l'ora e la data sia della prima che dell'eventuale seconda convocazione.

15.2 Le adunanze delle assemblee possono avvenire presso la sede sociale o altrove, purché in Italia.

## **ART. 16**

### **COMPITI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA**

16.1 L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno.

16.2 Essa, tra l'altro:

A) approva il bilancio;

B) procede alla nomina del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo;

C) approva i regolamenti, che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;

D) delibera sull'eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla Legge o dal presente Statuto;

E) delibera lo scioglimento o la liquidazione dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio;

F) approva la destinazione degli avanzi di bilancio di cui all'art. 30 del presente statuto;

G) delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale ad essa sottoposte dal Consiglio Direttivo.

## **ART. 17**

### **CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

17.1 L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente oltre quando il Presidente lo ritiene:

- tutte le volte che il Consiglio Direttivo, con delibera a maggioranza, lo reputi necessario;

- allorché ne faccia richiesta motivata e scritta almeno un terzo dei soci;

17.2 L'Assemblea deve essere convocata nei trenta giorni successivi alla data in cui viene formulata la relativa richiesta.

## **ART. 18**

### **QUORUM DELL'ASSEMBLEA**

18.1 Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati.

18.2 In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

18.3 Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea straordinaria è

necessaria la presenza dei due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

18.4 Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o la scissione, occorre il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

18.5 I soci hanno facoltà di farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta: ciascun socio può rappresentare non più di tre soci.

#### **ART. 19**

##### **MODIFICHE DELLO STATUTO**

19.1 Le deliberazioni aventi ad oggetto le modifiche statutarie sono di competenza dell'Assemblea straordinaria.

#### **ART. 20**

##### **VOTAZIONI**

20.1 Le votazioni possono avvenire per alzata di mano.

Per le elezioni delle cariche sociali la votazione avverrà a scrutinio segreto tranne nel caso in cui la stessa assemblea non deliberi diversamente. Alla votazione partecipano tutti i soci che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.

#### **ART.21**

##### **PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA**

21.1 L'Assemblea tanto ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente (del Consiglio Direttivo) dell'associazione o, in sua vece, dal vice presidente o dal presidente nominato dall'assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

#### **ART.22**

##### **CONSIGLIO DIRETTIVO**

22.1 Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea fra i soci dell'Associazione; esso è composto da un numero di componenti da tre a quindici, purché in numero dispari, a scelta dell'Assemblea.

22.2 Il Consiglio dura in carica tre esercizi ed i suoi membri sono rieleggibili.

22.3 Tutte le cariche sociali sono gratuite, sono però rimborsate le spese sostenute nell'espletamento delle iniziative deliberate, se opportunamente documentate.

22.4 I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, ed in particolare (i) non devono avere carichi pendenti, (ii) devono essere in possesso di una comprovata-pluriennale esperienza nei settori di attività dell'associazione, (iii) non devono essere portatori di interessi contrastanti con lo scopo dell'associazione.

#### **ART. 23**


##### **ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

23.1 Il Consiglio elegge il Presidente, il vice Presidente, il Segretario del Consiglio Direttivo ed il Tesoriere e fissa gli incarichi e le responsabilità degli altri eventuali consiglieri in ordine all'attività programmata.

23.2 I componenti del Consiglio Direttivo devono essere soci, rappresentanti di enti, o mandatari di persone giuridiche socie.

23.3 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria del sodalizio, salvo quanto dallo Statuto e dalla Legge è riservato all'Assemblea.

23.4 Il Consiglio Direttivo, tra l'altro:



Flavia Rondini

- stipula gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
  - formalizza le proposte per la gestione dell'associazione;
  - formula l'eventuale regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
  - delibera circa l'ammissione, la sospensione e l'esclusione dei soci;
  - propone l'importo annuale delle quote sociali;
  - elabora il bilancio che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale.
- 23.5 Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso costituite. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.
- 23.6 L'Organo Amministrativo potrà altresì nominare procuratori "ad negotia", direttori, mandatari in genere anche non membri del Consiglio, per singoli atti o categorie di atti, determinandone e fissandone le attribuzioni ed i compensi.
- 23.7 Il Consiglio Direttivo può nominare un Direttore Generale.
- 23.8 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare almeno la metà degli amministratori, si provvede alle loro sostituzioni secondo le norme di Legge, tuttavia la successiva Assemblea può deliberare di ridurre il numero dei componenti il Consiglio direttivo a quello degli amministratori in carica per il periodo di durata residuo del loro mandato.
- 23.9 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza dei due terzi degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità vale il voto di chi presiede.
- 23.10 Le deliberazioni del Consiglio constano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

## **ART. 24**

### **IL PRESIDENTE**

- 24.1 Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio e la firma sociale. La rappresentanza, nonché la firma sociale, spettano altresì ai consiglieri delegati nei limiti delle deliberazioni stesse.
- 24.2 Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
- 24.3 Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
- 24.4 Il Presidente coordina il Consiglio Direttivo nella predisposizione collegiale del bilancio da sottoporre per l'approvazione, corredato da idonee relazioni, all'Assemblea.

## **ART. 25**

### **IL VICEPRESIDENTE**



25.1 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia assente o impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

#### **ART. 26**

##### **LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE**

26.1 Oltre alla tenuta dei Libri prescritti dalla Legge, anche in forza della qualifica di impresa sociale ente del terzo settore, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Sindaco, nonché il Libro dei soci.

#### **ART. 27**

##### **IL TESORIERE**

27.1 Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio, accompagnandolo, se opportuno, da idonea relazione.

#### **ART. 28**

##### **SINDACO**

28.1 L'Assemblea dell'Associazione nomina un Sindaco avente i requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2, e 2399 del codice civile. Il Sindaco dura in carica tre esercizi, deve essere in possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, ed in particolare (i) non deve avere carichi pendenti, (ii) deve essere in possesso di una comprovata-pluriennale esperienza nei settori di attività dell'associazione, (iii) non deve essere portatore di interessi contrastanti con lo scopo dell'associazione.

28.2 Il sindaco vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

28.3 Il sindaco esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dal sindaco.

28.4 Il sindaco può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine, esso può chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

28.5 Il Sindaco partecipa di diritto alle adunanze della Assemblea e del Consiglio Direttivo, con facoltà di parola, ma senza diritto di voto.

#### **TITOLO IV - PATRIMONIO E BILANCIO**


#### **ART. 29**

##### **PATRIMONIO ED ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE**

29.1 Costituisce "patrimonio minimo" dell'Associazione l'importo di Euro 15.000,00 (quindicimila/00).

Contribuiscono a formare il patrimonio dell'ente denaro, beni mobili e/o immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, elargizioni e contributi da parte di Enti pubblici e privati o persone fisiche, avanzi netti di gestione.

Quando risulta che il "patrimonio minimo" è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio Direttivo, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio, convocare



*Pardini*

*Lario*

l'assemblea per deliberare la ricostituzione del "patrimonio minimo" oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

29.2 Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

A) dei versamenti effettuati da tutti coloro che aderiscono all'associazione;

B) dei redditi derivanti dal suo patrimonio;

C) degli introiti realizzati nello svolgimento delle sue attività.

29.3 Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'associazione da parte di chi intende aderire all'Associazione.

29.4 L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario, salvo quanto supra. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.

29.5 I versamenti a fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione né in caso di morte, di recesso o di esclusione dell'associazione, può pertanto farsi luogo alla restituzione di quanto versato all'Associazione stessa, a titolo di versamento al fondo di dotazione.

29.6 Il versamento non crea altri diritti ai partecipanti e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione al patrimonio sociale trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.

## **ART. 30**

### **BILANCIO**

30.1 L'Associazione annualmente redige il bilancio.

Esso fotografa l'esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro il 30 aprile dell'anno successivo.

30.2 Il bilancio deve restare depositato presso la sede dell'Associazione nei quindici (15) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione degli associati e di tutti coloro che abbiano motivati interessi alla loro lettura.

30.3 L'Associazione deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari in conformità alle disposizioni del codice civile applicabili, e deve redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter del codice civile, in quanto compatibili.

30.4 L'Associazione deve, inoltre, depositare presso il registro delle imprese e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale, redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore di cui alla normativa vigente, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'impresa sociale, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

## **ART. 31**

### **AVANZI DI GESTIONE**

31.1 All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o

avanzi comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per Legge.

31.2 L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

31.3 L'Associazione si uniforma a tutto quanto prescritto dall'art.3 del D.lgs. n.112/2017, che qui si intende, in quanto compatibile, integralmente richiamato e trascritto.

## **TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI**

### **ART.32**

#### **TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE, CESSIONE D'AZIENDA E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO PER SCIoglIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE**

32.1 Per la trasformazione, la fusione, la scissione, la cessione d'azienda e la devoluzione del patrimonio per scioglimento volontario dell'Associazione, si rinvia alle disposizioni del codice civile e, in quanto compatibile, all'art.12 del D. Lgs. n.112/2017.

### **ART.33**

#### **CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

33.1 Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedure, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'Arbitro sarà scelto dal Presidente del Tribunale competente per il luogo ove si trova la sede dell'associazione.

### **ART. 34**

#### **MODALITA' DI UTILIZZO DEI MEZZI DI TELECOMUNICAZIONE**

34.1 Quando, a norma del presente statuto, sono previste riunioni collegiali (assemblea degli associati e riunioni del Consiglio Direttivo) deve intendersi consentito che le stesse si possano svolgere mediante mezzi di telecomunicazione, a cui si applica la seguente disciplina:

(i) è ammesso il ricorso a mezzi di telecomunicazione di qualsiasi specie (audio, video, telematici, elettronici, ecc.) purché sia consentito effettuare gli accertamenti e porre in essere tutte quelle attività che devono risultare dal verbale; in particolare deve essere consentito a chi presiede la riunione:

- di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti;
- di constatare le modalità e proclamare i risultati della votazione, identificando i soggetti favorevoli, astenuti e dissenzienti.

Deve, inoltre, essere consentito agli intervenuti:

- di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- di visionare, ricevere o trasmettere documenti, anche con ulteriori e diversi mezzi di telecomunicazione;
- di fare le dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno da riassumere, a loro richiesta, nel verbale.

(ii) Non è, pertanto, ammesso l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione, che, singolarmente o integrati tra di loro, non consentano il rispetto di tutte le condizioni di cui al precedente punto (i); spetta a chi presiede la riunione verificare la sussistenza delle condizioni suddette ed escludere, se del caso, l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione ogniqualvolta tale utilizzo possa

compromettere il regolare svolgimento della seduta collegiale.

(iii) L'utilizzo di mezzi di telecomunicazione può avvenire su iniziativa della associazione o del singolo avente diritto (associato, consigliere, componente dell'organo di controllo):

- se organizzato dall'associazione, nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati i luoghi, a tal fine predisposti dalla associazione, ove è consentito agli aventi diritto di collegarsi, ovvero le specifiche tecniche ed i codici di accesso per il collegamento degli aventi diritto dal loro domicilio o da altro luogo;

- anche se non espressamente previsto nell'avviso di convocazione, è, comunque consentito al singolo avente diritto di avvalersi, in ogni tempo e per ogni riunione, della facoltà di intervento mediante mezzi di telecomunicazione; l'avente diritto dovrà comunicare alla associazione, con congruo preavviso, la propria intenzione di avvalersi di un mezzo di telecomunicazione, specificando le caratteristiche del mezzo prescelto; spetterà a chi presiede la riunione verificare l'adeguatezza del mezzo prescelto, in relazione a quanto sopra disposto sub (ii);


(iv) In tutti i casi di intervento mediante mezzi di telecomunicazione la assemblea e/o la riunione si intende svolta nel luogo indicato nell'avviso di convocazione; l'avviso di convocazione può prevedere che la assemblea e/o la riunione si debba svolgere esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione. Non è necessario che si trovino nello stesso luogo il presidente ed il soggetto verbalizzante, potendo anch'essi partecipare all'assemblea e/o alla riunione mediante mezzi di telecomunicazione; in questo caso il verbale della assemblea e/o della riunione potrà essere redatto in un momento successivo, con la sottoscrizione del presidente e del soggetto verbalizzante oppure con la sottoscrizione del solo notaio verbalizzante in caso di verbale in forma pubblica.

#### **ART.35**

#### **RINVIO**

35.1 In ogni caso si deve far riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel libro I<sup>A</sup> del Codice Civile, e, in subordine, alle norme contenute nel Libro V<sup>A</sup> del Codice Civile, nonché alle disposizioni contenute nel D. Lgs. n.112/2017 e D. Lgs. n.117/2017 e/o precedenti o successive modificazioni ed integrazioni.

*Luigi Pardini*



Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 23 comma 5 del del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, che si trasmette per uso sgravio imposte.  
Volterra, 21 giugno 2021

### **ADEMPIMENTI ESEGUITI**

#### **AGENZIA DELLE ENTRATE**

PONTEDERA il 18 giugno 2021 al n. 2476 serie 1T, esente